

SENTENZA

E' inibita l'iscrizione all'Albo al diplomato dell'Istituto professionale

Il TAR Lazio, con Sentenza n. 4809 del 20.05.04, ha chiarito i motivi per i quali il diplomato IPSIA non può iscriversi nell'Albo dei Periti Industriali

Il signor xxx yyy ha conseguito nel 1989 il diploma di istruzione secondaria superiore di "Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche" presso l'Istituto Professionale Statale "G. Marconi" di, ed aspira a partecipare all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale.

Con il ricorso in epigrafe il medesimo ha impugnato l'ordinanza in data 28 marzo 2003, pubblicata nella G.U., quarta serie speciale, n. 28 dell'8.4.2003, con cui il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto, per l'anno 2003, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, unitamente al D.M. 29.12.1991, n. 445, con cui è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

Il ricorso si fonda sui motivi in diritto così rubricati:

1) illegittimità degli artt. 2 e 5 dell'ordinanza del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 28 marzo 2003 per violazione dell'art. 15, ottavo comma, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione; illegittimità dell'art. 2 del D.M. 29.12.1991, n. 445, per violazione degli artt. 3 e 97 cost.;

2) illegittimità degli artt. 5 e 7 dell'ordinanza del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, nonché dell'art. 5 del D.M. n. 445/1991, per violazione dell'art. 2, comma 3, lett. a), della L. 2.2.1990, n. 17, nonché sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Con atto ritualmente notificato e depositato è intervenuto ad *opponendum* il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di

Il primo motivo di ricorso è volto a contestare, in particolare, l'art. 2 del D.M. 29.12.1991, n. 445 e gli artt. 2 e 5 dell'impugnata ordinanza ministeriale, nella parte in cui prescrivono, per l'ammissione all'esame, il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale, senza menzionare il corrispondente titolo di studio conseguito presso gli istituti professionali.

Il parametro normativo alla cui stregua il ricorrente lamenta l'illegittimità dei predetti atti (che potrebbe, nel caso del regolamento, addirittura configurare un'ipotesi di abrogazione) è costituito dall'art. 15, ottavo comma, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, secondo cui "Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo" (disposizione analoga a quella di cui all'abrogato art. 197 del D.Lgs. n. 297/1994, che sanciva l'equipollenza del diploma di maturità professionale a quello ottenibile "presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo").

Il ricorrente richiama altresì i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, a motivo dell'ingiustificata penalizzazione dei diplomati degli istituti professionali rispetto ai diplomati degli istituti tecnici.

Il motivo è infondato.

La disposizione invocata dal ricorrente subordina il riconoscimento dell'equipollenza al fatto che il titolo sia stato ottenuto presso un istituto tecnico di "analogo indirizzo": occorre quindi verificare caso per caso la sussistenza dell'analogia tra l'indirizzo del diploma di maturità professionale e quello dello specifico istituto tecnico.

La giurisprudenza aveva già avuto modo di occuparsi della tematica delle equipollenze dei diplomi rilasciati dagli istituti professionali, con riferimento alla disciplina originariamente dettata dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969 n. 754, che considerava detto tipo di diploma come "equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari", rinviando

ad una tabella annessa a un decreto del Presidente della Repubblica la precisazione della "validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini dell'indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitari".

Particolarmente importante l'avviso espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Consiglio di Stato, sez. II, 9 luglio 1980, n. 555), secondo cui:

- la maturità professionale, ai sensi della L. 27 ottobre 1969 n. 754, ha valore equipollente alla maturità tecnica di corrispondente indirizzo; pertanto, tale maturità è valida non solo per l'iscrizione nelle Università e per l'accesso alle carriere di concetto per le quali sia richiesta la maturità tecnica, ma anche al fine dell'iscrizione negli albi professionali per la quale sia richiesto un diploma di maturità tecnica di corrispondente indirizzo;
- la tabella H allegata al D.P.R. 19 marzo 1970 n. 253 stabilisce la validità della maturità professionale, che non trovi corrispondenza nel settore dell'istruzione tecnica, al limitato fine dell'iscrizione nelle Facoltà universitarie e dell'accesso alle carriere di concetto, ma non consente che l'equiparazione di titoli in essa prevista possa essere applicata ai fini dell'iscrizione in albi professionali.

Secondo il Consiglio di Stato, occorre "accertare caso per caso il presupposto di tale equipollenza e cioè l'analogia degli indirizzi dell'istituto professionale o tecnico presso cui si è seguito il corso post-qualifica e quello dell'istituto tecnico al cui diploma si pretende equiparare il titolo rilasciato dal primo.

Né tale equiparazione può ritenersi [...] effettuata dalla tabella H, allegata al D.P.R. 19 marzo 1970 n. 253. Ed invero tale tabella è stata redatta in virtù della seconda parte del già citato art. 3 della legge n. 253 del 1970, ed al solo scopo di precisare «la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai corsi di laurea universitari».

Mentre infatti la prima parte dell'art. 3 citato opera - razionalmente - l'indicata equiparazione ai fini generali sul presupposto dell'analogia fra l'indirizzo dell'istituto professionale che ha rilasciato il diploma e quello dell'istituto tecnico, la seconda parte dello stesso articolo, per la ipotesi di insussistenza di detta analogia, ha previsto - altrettanto razionalmente - una più limitata equipollenza (e cioè ai soli fini dell'ammissione nelle carriere di concetto della P.A. o all'Università)".

Analoga impostazione è stata seguita dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nella sentenza 28 gennaio 1988, n. 744.

È poi intervenuto l'art. 197, comma 3, del D. Lgs. n. 297/94, che ha dettato una disciplina di tenore simile a quella previgente:

"Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all'art. 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d'arte applicata, è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva".

Anche questa disposizione distingueva tra titoli aventi analogo indirizzo negli istituti tecnici e titoli non aventi analogo indirizzo, rinviando per questi ultimi ad un apposito decreto ministeriale. Tuttavia, la validità di questa seconda tipologia di titoli non risulta espressamente circoscritta ai soli fini dell'indicata ammissione alle carriere amministrative e ai corsi di laurea universitari.

Da ultimo, l'art. 15, comma 8 del D.P.R. n. 323/98, al quale si richiama il ricorrente, ha ribadito l'equipollenza dei titoli per i quali sussiste il requisito dell'analogo indirizzo rispetto al titolo ottenibile presso gli istituti tecnici, facendo cadere il riferimento al trattamento giuridico dei titoli non aventi analogo indirizzo negli istituti tecnici.

In questa situazione, non può ragionevolmente ipotizzarsi, come giustamente afferma l'Amministrazione, un'equipollenza indistinta e generalizzata in presenza di trentasette

specializzazioni di istituto tecnico, tra cui quattro potenzialmente rientranti nell'area disciplinare in questione (elettronica industriale; elettronica e telecomunicazioni; elettrotecnica; elettrotecnica ed automazione).

Si tratta, in altri termini, di reperire un parametro per la valutazione della sussistenza del requisito dell'*analogia indirizzo*, sul quale soltanto si fonda l'equipollenza stabilita dal legislatore.

Esattamente, allora, l'Amministrazione assume come decisivo il riferimento alla tabella H allegata al D.P.R. 19 marzo 1970 n. 253 (tabella che è stata redatta in applicazione della seconda parte del già citato art. 3 della legge n. 253 del 1970).

Il Collegio ritiene corretto questo riferimento, nonostante che la difesa della ricorrente eccepisca l'avvenuta abrogazione della legge del 1969 e del D.P.R. n. 253/70.

È vero che non è risolutivo, nella specie, il riferimento all'art. 205, comma 4, del D. Lgs. n. 297/94, anche perché - anche a voler prescindere da ulteriori profili di problematicità - qui non si tratta del decreto ministeriale previsto da tale disposizione, bensì di un decreto presidenziale emanato alla stregua della normativa anteriore.

In realtà, la questione non si pone in termini così lineari, sia perché, alla stregua dei principi comuni, non può aprioristicamente escludersi che la normativa secondaria continui ad essere applicata anche a seguito della modifica della legge di cui costituiva applicazione, ove compatibile con la nuova disciplina; sia perché anche la completa abrogazione della normativa *de qua* non escluderebbe *in toto* la possibile indiretta rilevanza della stessa, nel contesto di una più ampia operazione ermeneutica: ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'abrogazione, secondo autorevoli ricostruzioni dottrinali, non comporta l'espulsione della norma dall'ordinamento, ma semplicemente ne circoscrive l'ambito temporale di efficacia (da intendersi come efficacia diretta).

Ai fini che qui interessano, quindi, la richiamata previsione della fonte secondaria conserva comunque un valore quale indizio ricognitivo della non sussistenza del requisito dell'analogia per gli indirizzi di istruzione professionale inclusi nella tabella (dato che proprio la mancata analogia costituiva il presupposto di tale inclusione): indizio avente valore non solo storico, ma proiettato nel presente, in mancanza di radicali modifiche del sistema, tali da invalidare in radice il contenuto classificatorio della tabella sotto questo profilo.

Ora, il diploma di istruzione professionale di "Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche", posseduto dal ricorrente, era stato incluso nella tabella H e dichiarato equipollente ai soli diplomi di "perito industriale elettromeccanico" e di "perito industriale elettronico" ai fini dell'ammissione ai concorsi per le ex carriere di concetto.

Ciò è sufficiente per concludere che si trattava (e si tratta) di un titolo per il quale non sussiste analogia di indirizzo con il diploma di Perito Industriale.

Ne consegue l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente, basata sulla configurabilità dell'equipollenza, che postula la sussistenza dell'analogia di indirizzo, alla stregua delle suesposte considerazioni.

Va precisato che detta conclusione vale anche con riferimento ai prospettati profili di rilievo costituzionale, per l'assorbente considerazione che i canoni di eguaglianza e imparzialità postulano un trattamento ragionevolmente differenziato delle situazioni diverse (non potendosi quindi assimilare il trattamento giuridico di titoli di studio non accomunati da un'analogia rilevante per l'ordinamento).

Con la seconda censura il ricorrente lamenta l'illegittimità delle previsioni dell'impugnata ordinanza del Direttore Generale del MIUR nonché del D.M. n. 445/1991, che impongono ai candidati all'esame di abilitazione di dichiarare di essere iscritti nel registro dei praticanti.

Ad avviso del ricorrente, questo requisito non può essere imposto a coloro i quali, come il ricorrente medesimo, non sono tenuti a svolgere la pratica professionale, essendo in possesso di un requisito alternativo alla stessa (nella specie, l'attività prestata per più di tre anni presso il Settore Tecnico del Comune di, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. Ciò in quanto i requisiti previsti dall'art. 2, terzo comma, della L. 2.2.1990, n. 17 sarebbero tra loro alternativi.

La censura è inammissibile per difetto di interesse, per l'assorbente considerazione che il ricorrente, essendo privo del titolo di studio richiesto dall'ordinamento, alla stregua delle considerazioni esposte in precedenza, non può essere ammesso agli esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione di Perito Industriale e quindi non è legittimato a dolersi degli ulteriori specifici requisiti previsti a tal fine (e quindi della necessaria previa iscrizione nel registro dei praticanti).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III - bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.